

COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

SETTORE AMMINISTRATIVO



Ordinanza n. 7 – Prot. n.

Ordinanza Contingibile ed Urgente

art. 50 comma 5 D.Lgs. 267/2000

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 INDIVIDUAZIONE MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA

IL SINDACO

VISTI:

il Decreto-Legge 23.02.2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

il D.P.C.M. 04.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

il D.P.C.M. 08.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

il D.P.C.M. 09.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. 11.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

RITENUTO urgente e inderogabile, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare ulteriori misure tese a garantire la salvaguardia della salute pubblica con particolare riguardo al divieto di assembramento e al rispetto delle norme che limitano gli spostamenti delle persone fisiche legittimate da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza recate dal su richiamato DPCM 11.03.2020;

VISTA l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RITENUTO necessario, in linea con quanto già disposto per contenere la diffusione della malattia infettiva da COVID-19 e tutelare le persone più fragili della comunità, rimandare tutto quanto non è di stretta necessità, garantendo al contempo gli spostamenti delle persone fisiche, compatibilmente alle note limitazioni di cui al DPCM del 9 marzo 2020;





COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

SETTORE AMMINISTRATIVO



VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la propria Ordinanza n. 5 in data 19.03.2020 e richiamata in toto con il presente atto, nella quale tra l'altro sono riportate specifiche limitazioni ad aree pubbliche;

RITENUTO altresì inserire tra le aree soggette a limitazione anche le "spiagge", ancorché sottinteso, ma non espressamente indicato nella citata Ordinanza n. 5 del 19.03.2020;

CONSTATATO inoltre che un gran numero di persone non utilizza alcun sistema di protezione individuale nell'accedere agli esercizi commerciali o ad altri locali aperti al pubblico;

RITENUTO pertanto che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche per il territorio comunale allo scopo di garantire la profilassi in occasione dell'accesso dell'utenza a detti esercizi commerciali o ad altri locali aperti al pubblico;

RITENUTO inoltre che l'uso di dotazioni di protezione personali (mascherina e guanti) sia idoneo a garantire quanto sopra, come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale con decorrenza immediata:

1. di ribadire quanto già disposto con la propria Ordinanza n. 5 in data 19.03.2020, confermata in toto con il presente atto;
2. di inserire, tra le aree soggette a limitazione, anche le "spiagge", ancorché sottinteso, ma non espressamente indicato nella citata Ordinanza n. 5 del 19.03.2020;
3. L'uso obbligatorio di idonee dotazioni di protezione personale (mascherina e guanti) per accedere agli esercizi commerciali, posta, banche ed ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone;
4. Ai titolari e/o gestori delle attività commerciali e ai Responsabili di altri luoghi aperti al pubblico, di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno dei locali, in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza.


RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nei DPCM 8 e 11 marzo 2020, atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

DISPONE

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";





COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

SETTORE AMMINISTRATIVO



la notifica/comunicazione della presente ordinanza :

- alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune
- all'Ufficio Stampa per la divulgazione agli organi d'informazione
- al Prefetto di Imperia
- al Questore della Provincia di Imperia
- al Commissariato di P.S. di Ventimiglia
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera
- al Comando Stazione C.C. Vallecrosia
- al Comando di Polizia Locale

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza;

Inoltre,

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Vallecrosia, li 06.04.2020

XXXXXXXXXXXXXXXX



IL SINDACO
Geom. Armando BIASI

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Li 06.04.2020



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Enzo Bruno)